



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 26 MARZO 2004

### 1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

#### Sommario

<b>LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2004 - N. 4</b>	(3.2.0)	
Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali . . . . .		2
<b>LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004 - N. 5</b>	(1.2.0)	
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004 . . . . .		5
<b>LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004 - N. 6</b>	(1.3.3)	
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano . . . . .		10

Anno XXXIV - N. 71 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2004021)

(3.2.0)

**Legge regionale 23 marzo 2004 - n. 4**  
**Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità e competenze della Regione)**

1. La presente legge disciplina le attività di controllo sul territorio, nonché la produzione e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo alle imprese che hanno sede legale o sedi secondarie o centri d'attività comun-que denominati in Lombardia.

2. La Regione individua, all'interno delle proprie strutture competenti in materia di agricoltura, le strutture che svolgono le funzioni del servizio fitosanitario regionale.

3. La Regione, attraverso tali strutture svolge i seguenti compiti:

- a) il controllo del territorio mediante la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, ornamentali, forestali e relativi prodotti e della vegetazione spontanea;
- b) i controlli e le certificazioni per l'importazione, l'esportazione e la circolazione comunitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali;
- c) la collaborazione con le strutture preposte ai controlli ed alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati;
- d) i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate all'esportazione verso Paesi terzi o alla commercializzazione in ambito comunitario ed il rilascio del nulla osta per il materiale sementiero proveniente da Paesi terzi;
- e) la registrazione di produttori, importatori e commercianti all'ingrosso di vegetali sottoposti a controlli fitosanitari e il rilascio agli stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante CE;
- f) l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive ed ornamentali, nonché l'accreditamento ed il controllo dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identità varietale;
- g) il rilascio delle autorizzazioni regionali al vivaismo;
- h) la diagnostica fitopatologica per l'individuazione degli agenti responsabili di malattie o di danni alle piante;
- i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e l'adozione, con deliberazione della Giunta regionale, delle disposizioni tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali introdotte dalla normativa comunitaria;
- j) l'aggiornamento professionale degli ispettori fitosanitari, dei tecnici e delle imprese, nonché la divulgazione del corretto impiego dei prodotti fitosanitari e delle tecniche di lotta biologica, guidata ed integrata;
- k) la predisposizione del piano triennale delle attività fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'articolo 3;
- l) l'adozione di misure ufficiali, quali l'imposizione di quarantene fitosanitarie, distruzioni o trattamenti anti-parassitari di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di organismi pericolosi per l'agricoltura, con la possibilità di eseguire direttamente, o a

mezzo di soggetti terzi, opportunamente selezionati, interventi fitosanitari in via di urgenza o in sostituzione di soggetti inadempienti, ai quali sono addebitate le spese di tali interventi;

m) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali previa corresponsione di tariffe che tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002;

n) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti;

o) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalle normative fitosanitarie comunitarie e nazionali.

4. La Regione, nell'attività di ricerca, sperimentazione ed indagine, può avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, della fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto frutticoltura - Scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria, tra i quali l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, università, laboratori diagnostici ed istituti di ricerca.

**Art. 2**  
**(Controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali)**

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 3 rientrano i controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso comunitari presenti sul territorio regionale riguardanti l'importazione ed esportazione di prodotti vegetali freschi quali i fiori, l'ortofrutta e gli altri prodotti previsti dalla normativa vigente.

2. L'attività si svolge nel rispetto delle direttive tecniche nazionali, comunitarie ed internazionali allo scopo di evitare l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali all'interno del territorio comunitario. I controlli sono integrati, se del caso, da indagini di laboratorio e sono intensificati in presenza di rischio imminente di introduzione di organismi nocivi.

3. Le modalità tecnico-amministrative di rilascio delle certificazioni sono definite con decreto del direttore generale competente utilizzando le procedure, anche informatiche, più idonee ad assicurare, in coordinamento con gli altri uffici pubblici e nel rispetto delle normative vigenti, la massima tempestività al fine di contemperare le esigenze di corretto svolgimento delle operazioni di controllo e quelle di celere svolgimento delle transazioni economiche tra gli operatori del settore.

**Art. 3**  
**(Piano delle attività fitosanitarie)**

1. La Giunta regionale approva il piano delle attività fitosanitarie, con validità triennale, sentito il parere della commissione consiliare competente; nel piano sono individuate le principali problematiche fitosanitarie, le azioni di monitoraggio, controllo, certificazione e di lotta obbligatoria, le priorità d'intervento, nonché le relative previsioni finanziarie. Annualmente sono approvati, con decreto del direttore generale, i relativi piani attuativi.

**Art. 4**  
**(Ispettori fitosanitari)**

1. È istituito il registro regionale degli ispettori fitosanitari, tenuto dalla competente struttura organizzativa regionale. Nel registro sono iscritti i soggetti in possesso della qualifica

di ispettori fitosanitari operanti alle dipendenze o su incarico della struttura organizzativa regionale competente. La conclusione del rapporto di lavoro o dell'incarico comporta la perdita della qualifica e la cancellazione dal registro. La qualifica è attribuita con decreto del dirigente competente, adottata previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in scienze agrarie o equipollente o diploma di laurea breve in materia di protezione delle piante o diploma di perito agrario o agrotecnico;
- b) attestato di frequenza di specifici corsi di addestramento promossi direttamente dalla struttura regionale competente oppure organizzati da altri soggetti pubblici;
- c) comprovata esperienza nel settore fitosanitario.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione si avvale di ispettori fitosanitari iscritti nel registro di cui al comma 1, nel quale è indicato anche il numero di tessera attribuito a ciascuno. Gli ispettori fitosanitari sono inoltre iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali). I soggetti già iscritti nel registro nazionale sono iscritti nel registro regionale previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono agenti accertatori ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e rivestono le qualifiche e svolgono le funzioni loro attribuite dal d.lgs. 536/1992. Allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti, gli ispettori fitosanitari possono entrare nei fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, nei locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, nonché nelle aree a verde sia pubbliche che private. Gli ispettori fitosanitari sono, altresì, preposti ai controlli sulla circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, nonché all'applicazione delle misure di protezione necessarie a tutelare il territorio contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi.

4. Nel caso in cui vi sia rischio imminente di diffusione di organismi nocivi, nelle more dell'esecuzione di accertamenti, ovvero dell'emanazione di provvedimenti regionali, gli ispettori fitosanitari possono disporre le misure ritenute idonee nell'ambito e con le modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5.

5. La Regione, a supporto delle attività della competente struttura regionale, può avvalersi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore ed in regime di convenzione, di personale tecnico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, riconosciuto idoneo allo svolgimento di tali attività. Il riconoscimento dell'idoneità è effettuato con decreto del direttore generale. Il personale incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 ed opera sotto il diretto controllo e responsabilità della struttura regionale competente, che ne cura l'aggiornamento obbligatorio e verifica che non sussistano cause ostative all'assunzione dei singoli incarichi. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni, sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 5.

#### Art. 5

##### (Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario)

1. La produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali è subordinata al rilascio di un'unica autorizzazione regionale che sostituisce le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività sotto il profilo fitosanitario, ed in particolare:

- a) l'autorizzazione al vivaismo;
- b) la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi;

- c) l'autorizzazione alla produzione e vendita di materiale di propagazione forestale;
- d) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE;
- e) la produzione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite;
- f) la produzione e la vendita di piante micorrizzate artificialmente;
- g) gli accreditamenti come fornitore e l'autorizzazione all'impiego del documento di commercializzazione per i materiali di moltiplicazione di qualità.

2. Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i rivenditori al dettaglio di piante in vaso e di sementi già confezionate da altri produttori e destinate ad utilizzazioni non professionali, fatta salva la possibilità del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale competente.

3. L'autorizzazione regionale, quando connessa alla realizzazione di impianti produttivi, può essere rilasciata nell'ambito del procedimento dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche.

4. È subordinato alla denuncia di inizio attività l'esercizio:

- a) dell'importazione da Paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I e nell'allegato V, parte B della direttiva n. 2000/29/CE, come modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE;
- b) della commercializzazione all'ingrosso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti contemplati nell'allegato IV, parte A, sezione II e nell'allegato V, parte A della direttiva n. 2000/29/CE;
- c) della produzione e vendita di ammendanti, composti, terreni e terricci di coltura ottenuti, anche parzialmente da vegetali, prodotti vegetali o sottoprodotti vegetali.

5. È istituito il registro regionale fitosanitario, che integra, per quanto concerne le imprese agricole, il sistema informativo agricolo della Regione Lombardia; il registro si compone di due sezioni nelle quali sono, rispettivamente, indicati i soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai sensi del comma 1 ed i soggetti che abbiano denunciato l'inizio attività, ai sensi del comma 4. Il registro regionale fitosanitario è comprensivo del registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 6, del d.lgs. 536/1992 e dei registri ufficiali dei fornitori.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, si definiscono le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le modalità di iscrizione al registro regionale fitosanitario, le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti, le procedure per l'accertamento delle violazioni, la definizione del regime tariffario e le relative modalità di applicazione nonché le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati previa corresponsione di corrispettivi.

7. Alla denuncia di inizio attività si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

#### Art. 6

##### (Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario)

1. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario di cui all'articolo 5 devono:

- a) consentire agli ispettori fitosanitari il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione e vendita, ai magazzini di vegetali e prodotti vegetali;
- b) monitorare lo stato fitosanitario delle colture o delle merci e segnalare immediatamente la comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità, secondo le indicazioni tecniche della competente struttura organizzativa regionale;
- c) sospendere la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali in caso di infestazioni attribuibili ad organismi nocivi di quarantena e di organismi nocivi alla qualità, secondo le disposizioni della competente struttura organizzativa regionale;
- d) conformarsi alle misure ufficiali disposte dalla competente struttura organizzativa regionale;
- e) rilasciare il passaporto delle piante CE ed il documento di commercializzazione; tenere le registrazioni secondo quanto prescritto in sede di autorizzazione e iscrizione al registro regionale fitosanitario;
- f) conservare per un anno e mettere a disposizione per i controlli la documentazione fitosanitaria e fiscale relativa ad acquisti e cessioni di vegetali e prodotti vegetali;
- g) comunicare alla competente struttura organizzativa regionale, la cessazione dell'attività e le variazioni intervenute relative al titolare, al rappresentante legale, alla sede legale o operativa, alle specie vegetali e alle superfici coltivate, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

2. I soggetti titolari di autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali autorizzati all'uso del passaporto delle piante CE garantiscono, l'identificazione delle coltivazioni attraverso una mappa aziendale aggiornata delle superfici e delle strutture; i soggetti, titolari dell'autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, accreditati come fornitori di materiale di moltiplicazione, trasmettono alla competente struttura organizzativa regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la descrizione preventiva dei propri processi di produzione.

#### Art. 7

##### (Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie)

1. La Regione, nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti ad interventi di lotta obbligatoria, può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, e di controllo delle malattie.

#### Art. 8

##### (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque effettui l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, contemplati dalla presente legge, in assenza dell'autorizzazione regionale o dell'iscrizione nel registro regionale fitosanitario, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00.

2. Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate ai sensi delle normative fitosanitarie vigenti, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

3. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario che non ottemperano agli obblighi fissati dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00;

4. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario che non ottemperano agli obblighi fissati dall'articolo 6, comma 1 e comma 2, lettera g), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

5. Chiunque non rispetti le disposizioni regionali attuative dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria emanati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi), nonché le decisioni e i regolamenti emanati dall'Unione europea e le loro eventuali disposizioni attuative regionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

6. Chiunque elimini o manometta contrassegni e sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

7. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della l.r. 90/1983. L'attività di vigilanza e l'accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 4, comma 1.

#### Art. 9

##### (Disposizioni finali e transitorie)

1. La competente struttura regionale procede d'ufficio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a iscrivere al registro regionale fitosanitario i soggetti già iscritti nel registro ufficiale dei produttori e nei registri ufficiali dei fornitori, rilasciando l'autorizzazione di cui all'articolo 5 in sostituzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dalla Regione.

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della l. 987/1931 ed i certificati di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono sostituite d'ufficio.

3. Le domande di autorizzazione al vivaismo o di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori, per le quali, all'entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il provvedimento finale, vengono definite con le disposizioni dell'articolo 5.

4. Sono iscritti di diritto al registro regionale degli ispettori fitosanitari i funzionari regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in possesso della qualifica di ispettore fitosanitario.

5. La Regione definisce con regolamento:

- a) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) le modalità per l'iscrizione al registro regionale fitosanitario di cui all'articolo 5;
- c) le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti;
- d) la definizione del regime tariffario previsto dalla direttiva n. 2000/29/CE e le modalità di applicazione del medesimo;
- e) le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati di cui all'articolo 1, comma 3, lettera n) e la definizione dei corrispettivi;
- f) le condizioni, le modalità, i termini nonché le procedure per l'applicazione dell'articolo 4, comma 4 per la disposizione di misure idonee in caso di rischio imminente di diffusione di organismi nocivi;
- g) i requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 5.

6. La Regione attraverso le strutture organizzative cui sono attribuiti i compiti assegnati al servizio fitosanitario regionale, autorizza, nelle more dell'approvazione di una disciplina nazionale, l'uso del marchio IPPC/FAO sugli imballaggi in legno prodotti sul territorio regionale, verificando la conformità dei processi di trattamento fitosanitario allo standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO, n. 15.

**Art. 10**  
**(Norma finanziaria)**

1. I proventi derivanti dalla corresponsione delle tariffe per le attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m) e i corrispettivi per le attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera n), sono introitati all'UPB 3.3.9 «Proventi derivanti da servizi regionali» dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2004 e seguenti.

2. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 3, lettera o) e all'articolo 8, sono introitate all'UPB 3.4.10 «Introiti diversi» dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2004 e seguenti.

3. Alle spese per la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i) e comma 4 e per formazione e divulgazione, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera j), si provvede con le somme appositamente stanziare al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale».

4. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 marzo 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/975 del 16 marzo 2004)

(BUR2004022)

(1.2.0)

**Legge regionale 24 marzo 2004 - n. 5**  
**Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO,  
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

**Art. 1**  
**(Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10**  
**«Riordino delle disposizioni legislative**  
**in materia tributaria -**  
**Testo unico della disciplina dei tributi regionali»)**

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 38 le parole «nell'articolo 41» sono sostituite dalle parole «dagli articoli 41 e seguenti della presente sezione.»;
- b) al comma 5 dell'articolo 38 l'inciso «ai fini dell'esonero dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà previsto al comma 4» è sostituito dall'inciso «ai fini delle disposizioni di cui al comma 4»;
- c) il comma 3 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
 

«3. La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi: per le autovetture ed gli autoveicoli uso promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) immatricolati dall'anno 1985; per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile; per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; per i veicoli di cui all'articolo 84 del d.lgs. 285/1992. Nel caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.»;
- d) al comma 4 dell'articolo 40 in fine, è aggiunto il seguente periodo:
 

«Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di destinazione d'uso le scadenze di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'annotazione della variazione sulla carta di circolazione.»;
- e) il comma 7 dell'articolo 40 è abrogato;
- f) al comma 3 dell'articolo 41 le parole «per il numero di Kw riportati» sono sostituite dalle parole «per la base imponibile come riportata»;
- g) al comma 2 dell'articolo 43 le parole «di proprietà» sono sostituite dalle parole «in relazione alla massa rimorchiabile»;
- h) al comma 11 dell'articolo 44 le parole «di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 45, comma 4.»;
- i) al comma 1 dell'articolo 48 le parole «di proprietà», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole «di circolazione»;
- j) al comma 4 dell'articolo 48 dopo le parole «Federazione

Motociclistica Italiana» sono inserite le parole «e a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia»;

k) dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 48 sono aggiunte le seguenti:

*«c bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento;*

*c ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento.»;*

l) alla rubrica dell'articolo 63 la parola «riscossione» è sostituita dalla parola «rimborso»;

m) al comma 2 dell'articolo 93 le parole «di Milano» sono soppresse;

n) nella Tabella A, al Titolo II (Caccia e pesca), al numero d'ordine 18, in corrispondenza della licenza di tipo D, le parole «non applicabile» presenti nella colonna «Tassa di rilascio» sono sostituite dalle seguenti «16,00».

2. Le disposizioni della l.r. 10/2003, modificate dal presente articolo, si applicano ai rapporti tributari inerenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

### Art. 2

#### (Disposizioni in materia di fondi immobiliari per incrementare l'offerta di alloggi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR SpA, la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell'ambito delle politiche volte ad ampliare l'offerta di alloggi.

2. Per le medesime finalità, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote dei medesimi fondi e di fondi immobiliari promossi da altri soggetti.

3. L'ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale acquisisce sui progetti attuativi delle disposizioni del presente articolo i pareri delle commissioni consiliari competenti.

### Art. 3

#### (Disposizioni in materia di personale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, in relazione al miglioramento dei servizi. L'incremento è ammesso fino ad una percentuale del sette per cento dell'ammontare complessivo del fondo determinato per l'anno 2003 e deve essere destinato per le medesime finalità di spesa.

### Art. 4

#### (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 7, dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

*«3 ter. Sono comunque considerate, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti soggettivi per la nomina a direttore generale, tutte le cariche ed attività esercitate dall'interessato, anche a titolo di mandato politico e amministrativo regionale, purché svolte nei dieci anni antecedenti alla presentazione della candidatura.»*

### Art. 5

#### (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 «Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della Regione Lombardia»)

1. Alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge, dopo le parole «ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti,» sono aggiunte le seguenti «dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra,»;

b) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole «dei sordomuti» sono aggiunte le seguenti «, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra» e dopo le parole «assistenza ai sordomuti» sono aggiunte le seguenti «, euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra»;

c) al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole «dell'udito e della favella,» sono aggiunte le seguenti «delle famiglie e dei dispersi in guerra,»;

d) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «al comitato regionale di coordinamento dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti» sono aggiunte le seguenti «, al comitato regionale della Lombardia dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra»;

e) al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, la parola «minori» è sostituita dalla parola «soggetti»;

f) al comma 1, lettera a), dell'articolo 3, dopo le parole «e dell'invalidità civile» sono aggiunte le seguenti «, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra»;

g) al comma 1, lettera e), dell'articolo 3, dopo le parole «dei minorati sensoriali e fisici», sono aggiunte le seguenti «e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra».

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Art. 6

#### (Disposizioni in materia di orari e turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti)

1. Le variazioni degli orari di servizio, all'interno della fascia consentita, richieste dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti al fine di sopperire ad accresciute necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. I comuni danno comunicazione alla Regione delle variazioni di orario autorizzate.

2. Le variazioni dei turni di servizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. Resta fermo l'obbligo di acquisire il previo nulla osta regionale per le autorizzazioni concernenti il servizio notturno.

3. I comuni devono trasmettere alla Regione copia delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.

### Art. 7

#### (Obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio)

1. Le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ob-

bligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per la tipologia media struttura di vendita e da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

2. In caso di reiterazione della violazione, il Sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

#### Art. 8

##### (Modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Chiunque viola il divieto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

#### Art. 9

##### (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 in materia di impianti di distribuzione di gas metano)

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo della rete distributiva di gas metano al fine di prevenire ed abbattere emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il potenziamento degli impianti di distribuzione di metano localizzati nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

1 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua annualmente:

- a) l'entità massima dei contributi;
- b) le spese ammissibili;
- c) le categorie di soggetti beneficiari;
- d) i casi di revoca del contributo;
- e) le modalità e i termini di presentazione delle domande nonché le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.»

#### Art. 10

##### (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande»)

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4 dell'articolo 6 le parole «e quale formazione igienico-sanitaria ai sensi della normativa vigente del titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o suo preposto, finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti.» sono soppresse.

#### Art. 11

##### (Disposizioni per l'attività del settore apistico)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i possessori di alveari di qualunque tipo comunicano all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente la localizzazione invernale degli alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali o nomadi. All'atto della presentazione della comunicazione è rilasciato un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari.

2. Chiunque vende api vive, oppure trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre trenta giorni dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:

- a) in cui a seguito di visita veterinaria non sono state rilevate manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale nei riguardi della varroasi, sotto controllo veterinario;
- c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria.

3. È fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:

- a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
- b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.

5. Per la violazione di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi. La vigilanza sul rispetto del divieto è svolta dal personale del corpo forestale, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca dipendenti dalle province, dalle guardie ecologiche, da quelle comunali nonché dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno facoltà di accedere in ogni momento alle colture per gli opportuni controlli.

6. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, i dipartimenti di prevenzione veterinari delle ASL competenti, cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria degli apiari nomadi e stanziali, nonché la verifica del rispetto delle indicazioni formulate nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.

#### Art. 12

##### (Disciplina del nomadismo in apicoltura)

1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettariifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.

2. Con decreto del direttore generale è costituita, presso ogni ASL, una commissione apistica locale. La commissione dura in carica tre anni ed è composta da:

- a) il dirigente del dipartimento di prevenzione veterinario della ASL, in funzione di Presidente;
- b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni degli apicoltori;
- c) due dirigenti veterinari del dipartimento di prevenzione veterinario della ASL.

3. La commissione, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del nomadismo, la consistenza degli apiari nomadi da immettere nelle singole zone e la durata della stabulazione degli stessi in zona.

4. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione Lombardia deve richiedere l'autorizzazione al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL competente per territorio di destinazione. Il dipartimento, previo motivato parere della commissione apistica locale, rilascia l'autorizzazione, con indicazione dell'ubicazione della postazione di pascolo apistico, il numero di alveari trasferibili, il periodo massimo di permanenza ed il tipo di fioritura che viene sfruttata. A seguito dell'autorizzazione, l'effettivo trasferimento verso le postazioni di pascolo apistico deve essere comunicato, nei giorni immediatamente precedenti, al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL competente per territorio di destinazione, che provvede a rilasciare l'apposito cartello da esporre presso l'apiario a cura dell'apicoltore.

5. Per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o, comunque, qualora si renda necessario l'urgente trasferimento dell'apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito lo spostamento degli alveari anche senza la richiesta di autorizzazione e la comunicazione di trasferimento di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di munirsi del certificato sanitario di cui all'articolo 11, comma 2.

6. In tali casi gli apicoltori interessati devono immediatamente informare il dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL competente per territorio di destinazione.

7. Per consentire all'apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, è consentito un anticipo o una proroga fino a non oltre i venti giorni del periodo massimo di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell'autorizzazione di cui al comma 4.

8. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 6 si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00. Al procedimento sanzionatorio si applica il comma 6 dell'articolo 11.

9. Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono fissate le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4 ed il trasferimento degli apiari, anche per scopi diversi dal nomadismo. Dalla data di pubblicazione sul BURL di tale provvedimento il Regolamento regionale 14 maggio 1985, n. 4 (Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo) è abrogato.

#### Art. 13

##### **(Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente in attuazione dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)**

1. I vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1493/99.

2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata.

3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) euro 1.033,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini da tavola;
- b) euro 1.550,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a IGT;

c) euro 2.582,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOC;

d) euro 2.840,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOCCG.

4. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti, secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e gli stessi devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

5. Le spese amministrative a carico dei produttori per l'iscrizione all'inventario viticolo dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 sono quantificate in euro 250,00 per ettaro.

6. Per le modalità di presentazione delle domande di regolarizzazione e le relative procedure di istruttoria e rilascio della concessione resta applicabile quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale 7/9552 del 28 giugno 2002 e successive modificazioni.

7. Gli effetti del presente articolo decorrono dal 21 gennaio 2004. Il presente articolo si applica ai rapporti pendenti al 21 gennaio 2004.

#### Art. 14

##### **(Fondo di garanzia per l'artigianato della Regione Lombardia)**

1. Il fondo di garanzia per l'artigianato della Regione Lombardia, di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), ha lo scopo di coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in favore delle imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia.

2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile per intero ed a prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia.

3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo.

4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i criteri e le modalità operative degli interventi agevolativi a valere sul fondo sono disciplinate con regolamento regionale. In via transitoria, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2003, n. 7/13042.

#### Art. 15

##### **(Mondiali di sci 2005)**

1. Al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative di organizzazione promozionale e la realizzazione degli interventi infrastrutturali, previsti nell'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005, la Regione, anche mediante l'utilizzo delle eventuali economie di cui all'art. 20, comma 3 bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio, nel limite massimo del 9% del costo complessivo degli interventi come stabilito dall'Accordo stesso, l'onere derivante dalle spese per attrezzature, allestimenti ed interventi non promozionali necessari per lo svolgimento della manifestazione, sostenute dalla Fondazione Bormio 2005 Lombardia in qualità di Comitato organizzatore dell'evento. L'importo sarà erogato in due annualità a fronte delle spese ammissibili sostenute, previa approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, del progetto di intervento corredato dal piano economico dei costi. Su tali documenti, prima dell'approvazione della Giunta regionale, si esprime il Comitato Istituzionale dei Mondiali 2005, come previsto dall'art. 16, comma 2, dell'Accordo.

**CAPO III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**Art. 16**

**(Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70  
«Norme sulla realizzazione di opere  
di interesse regionale»)**

1. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

- a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

*«Art. 21  
(Avvisi e bandi di gara)*

*1. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti gli avvisi, i bandi di gara e gli esiti di gara relativi ad appalti di lavori pubblici d'interesse regionale di qualsiasi importo sono obbligatoriamente pubblicati su un sito internet liberamente accessibile predisposto dalla Regione. Tale modalità non sostituisce la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.*

*2. La Regione promuove iniziative con enti ed istituzioni al fine di consentire l'accessibilità a livello nazionale al sito informatico di pubblicazione dei bandi.»*

**Art. 17**

**(Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1  
«Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico  
regionale e locale»)**

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 dell'articolo 8, come sostituito dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 è aggiunto il seguente:

*«2 bis. Agli invalidi civili con grado di invalidità pari al 100% sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidità a partire dall'80%.»;*

- b) al comma 3 dell'articolo 8, come sostituito dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

*«c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla sesta all'ottava categoria.».*

**Art. 18**

**(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26  
«Disciplina dei servizi di interesse economico generale.  
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia,  
di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»)**

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 2 le parole «sono stabiliti» sono sostituite dalle parole «sono fissati, nel rispetto della normativa statale,»;

- b) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente:

*«c) stabilisce annualmente, in conformità alla normativa statale, i tetti alle emissioni di gas serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione»;*

- c) al comma 4 dell'articolo 52, dopo le parole «determina i canoni d'uso delle acque e,» sono inserite le parole «nel rispetto della normativa statale»;

- d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 è soppressa.

**Art. 19**

**(Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19  
«Norme in materia di attività a rischio  
di incidenti rilevanti»)**

1. Alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

*«Art. 7 bis  
(Elenco degli istituti di certificazione SGS)*

*1. Ai fini della attività di certificazione di cui agli articoli 4, comma 5, 5, comma 5 e 7 comma 4, è istituito l'elenco degli istituti che, sulla base dei requisiti di cui all'allegato 3, sono valutati idonei per la certificazione della validità di un sistema di gestione della sicurezza. A tal fine la direzione generale competente pubblica apposito bando per la presentazione delle candidature dei soggetti interessati e provvede attraverso il Comitato Valutazione Rischi (CVR) di cui all'articolo 6, alla valutazione della sussistenza dei requisiti.».*

**Art. 20**

**(Nomina del revisore dei conti di cui all'articolo 7,  
comma 1, lettera c) della legge regionale 16 giugno  
2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica ed irrigazione»)**

1. In sede di prima applicazione della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione), fino al rinnovo degli organi previsto all'articolo 20, comma 2 della predetta legge, la nomina del revisore unico, di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, della stessa legge, è effettuata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 21**

**(Modifica alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7  
«Norme in materia di bonifica ed irrigazione»)**

1. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 3 dell'articolo 9 dopo le parole «fanno parte» è aggiunta la frase «e possono altresì stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore».

**Art. 22**

**(Modifica alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1  
«Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.  
Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112  
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione  
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»)**

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 114, lettera a, dell'articolo 3 dopo le parole «reticolo idrico minore» è aggiunta la seguente frase «, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici,».

**Art. 23**

**(Norma finanziaria)**

1. Sono istituite per memoria le UPB 5.0.4.0.3.348 «Fondi immobiliari», per la costituzione di fondi immobiliari e per la sottoscrizione di quote, di cui all'articolo 2, e l'UPB 5.0.4.0.2.349 «Gestione fondi immobiliari», per la gestione

dei fondi immobiliari costituiti presso Finlombarda Gestioni SGR, di cui all'articolo 2, alle cui autorizzazioni di spesa si darà seguito con provvedimento successivo.

**2.** Per il contributo annuale di gestione in favore dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra di cui all'articolo 5, è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 103.291,38.

**3.** Agli oneri relativi al contributo di cui all'articolo 5 si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.6.1.4.2.93 «Organismi no profit».

**4.** Il contributo di cui al comma 2 è determinato, a decorrere dall'anno 2005 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

**5.** Alle spese relative all'incremento del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane», per gli anni 2004 e successivi.

**6.** All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con successivo provvedimento di variazione.

#### **Art. 24 (Entrata in vigore)**

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 24 marzo 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/978 del 16 marzo 2004)

(BUR2004023)

(1.3.3)

**Legge regionale 24 marzo 2004 - n. 6  
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Art. 1 (Finalità)**

**1.** È distaccata dal comune di Lazzate, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Lentate sul Seveso, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica allegate alla presente legge.

#### **Art. 2 (Rapporti patrimoniali e finanziari)**

**1.** I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Milano, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

#### **Art. 3 (Strumenti urbanistici)**

**1.** Le amministrazioni comunali di Lazzate e Lentate sul

Seveso provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

#### **Art. 4 (Rimborso spese)**

**1.** Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

#### **Art. 5 (Norma finanziaria)**

**1.** Alle spese di cui all'articolo 4, si provvede con le somme stanziare all'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 24 marzo 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/980 del 16 marzo 2004)

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA**

La superficie di territorio interessato al distacco dal comune di Lazzate per la relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso risulta avere un'estensione pari a MQ 2780 ed è identificata dai sottoelencati mappali catastali:

#### **TERRENI**

MAPPALI	MQ
99	250
100	50
101	240
177	220
178	70
208	30
Sede viaria	1920
<b>Totale MQ</b>	<b>2780</b>

Superficie totale da Lazzate a Lentate sul Seveso mq. 2780



